

**POLITICA PER LA PROMOZIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER LA
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI
NELL'INTERESSE PUBBLICO (WHISTLEBLOWING)**

Essere onesti può non farti avere molti
amici, ma ti farà avere quelli
giusti.
John Lennon.

Nello svolgimento quotidiano delle attività lavorative è possibile accorgersi o venire a conoscenza di sospetti su fatti e condotte scorrette.

Coloro che segnalano fatti di corruzione nell'interesse **dell'integrità della pubblica amministrazione** nei quali si trovino coinvolti o informati nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative (*whistleblowers*), non solo favoriscono una repressione efficace ma, soprattutto, manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce essa stessa il primario deterrente al fenomeno della corruzione.

Tuttavia, la segnalazione di tali fenomeni è spesso vista come qualcosa di negativo (fare la spia), poiché culturalmente legata ad una percezione negativa di condotta sleale; in altri casi, invece, può esserci il timore di ritorsioni.

In queste circostanze può sembrare apparentemente più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare quello che potrebbe essere solo un sospetto di irregolarità.

Ma nella considerazione che è interesse della collettività il buon uso delle risorse pubbliche, l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni, è importante porsi con un atteggiamento propositivo e di supporto alle P.A. per aiutarle a contrastare i fenomeni di maladministration.

La legge (art. 54 bis d.lgs.165/2001) inoltre stabilisce delle particolari tutele nei confronti dei dipendenti o equiparati che segnalano.

Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

1. Definizioni

Il *whistleblower* è colui che nell'ambito dell'attività lavorativa viene a conoscenza di illeciti e irregolarità e decide di segnalarli, egli è coperto da tutela come stabilito dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

I segnalatori svolgono un **ruolo di interesse pubblico** dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli per l'ente o per la comunità. La possibilità di segnalare costituisce un'**opportunità** per far valere l'interesse pubblico al di sopra degli interessi illeciti o interessi privati o dei comportamenti non etici.

Il *whistleblowing* consiste nell'attività di regolamentazione delle procedure volte ad **incentivare e proteggere** i segnalanti.

2. Finalità

La Ratio della norma, è quella di evitare che il whistleblower (dipendente, collaboratore o consulente, dipendente di ditte fornitrici, ...) venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Per questa ragione, l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità.

Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, nel caso di segnalazioni provenienti da soggetti che si identificano.

3. Chi può segnalare

Umbria Salute e Servizi è impegnata a garantire la trasparenza, la correttezza, la legalità e il rispetto dei principi e dei valori etici e morali.

In linea con questo impegno, Umbria Salute e Servizi incoraggia, promuove le segnalazioni da parte:

- dei propri dipendenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti, dei soggetti convenzionati, degli specializzandi, dei tirocinanti, dei frequentatori volontari;
- dei lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (art. 54-bis, comma 2);
- degli utenti e i soggetti esterni (pazienti, fornitori, volontari, ecc.);

che siano venuti a conoscenza di fatti o condotte interne illecite e che segnalano, in buona fede, tali fatti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione garantisce l'anonimato di tutte le categorie di segnalanti e la tutela è assicurata nelle modalità previste dal presente documento.

4. Cosa si può segnalare

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono essere segnalati ma ci si riferisce piuttosto a qualsiasi fatto corruttivo, dove con il termine corruzione si intende *qualunque abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito nell'esercizio delle sue funzioni al fine di ottenere un vantaggio privato*.

La segnalazione deve essere effettuata **nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione**.

Vengono quindi considerate rilevanti le segnalazioni riguardanti non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II capo I del codice penale ma tutte le situazioni in cui si riscontri nel corso dell'attività amministrativa l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o a danno dell'interesse pubblico.

La legge 179/2017 ha integrato la normativa sul segreto prevedendo una clausola di esonero da responsabilità per giusta causa nel caso di rilevazione di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, o violazione del dovere di fedeltà.

Le segnalazioni possono pertanto riguardare condotte:

- fraudolente o corruttive;
- illegali, come ad es. il furto, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Azienda, l'utilizzo dei beni aziendali per scopi privati;
- non etiche, ovvero disoneste, come ad es. manomissioni di dati e documenti aziendali (contabilità, banche dati, ecc.) oppure utilizzo di documenti e di banche dati;
- che non rispettano i Regolamenti aziendali e il Piano per la prevenzione della corruzione gli obblighi previsti dal codice di comportamento;
- relative a situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse;
- che avvantaggino un interesse personale a discapito dell'interesse pubblico;
- potenzialmente dannose per Umbria Salute e Servizi, come la cattiva amministrazione, le

inefficienze o lo spreco di risorse;

- dannose per la reputazione di Umbria Salute e Servizi o in contrasto con gli interessi aziendali;
- che riguardano ogni altro tipo di grave scorrettezza.

La valutazione sulla sussistenza dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La segnalazione ha solo la funzione di allerta; successivamente è l'Azienda tramite il Responsabile per la prevenzione della corruzione dover approfondire, accertare, verificare, eventualmente segnalare ai soggetti competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Sono escluse dal procedimento in argomento, e non verranno verificate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione le segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, ai rapporti interpersonali con superiori gerarchici o colleghi con riferimento all'osservanza dei doveri di diligenza nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui interesse personale del segnalante concorra con l'interesse alla salvaguardia dell'integrità della amministrazione è opportuno che venga dichiarato dal segnalante e che siano circostanziati i fatti al fine di consentire al Responsabile per la prevenzione della corruzione di comprendere e valutare in maniera puntuale la sussistenza dell'interesse all'integrità.

5. Come segnalare

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è la figura identificata dalla Legge e da ANAC quale destinatario precipuo della segnalazione.

Al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza si è stabilito, come modalità di trasmissione delle segnalazioni di whistleblowing, di utilizzare la **Piattaforma informatica WhistleblowingPA** messa a disposizione da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali nell'ambito del progetto WhistleblowingPA¹ al quale Umbria Salute e Servizi ha aderito con delibera dell'AU del 15/12/2020.

La piattaforma si basa sul software opensource Globaleaks che rende impossibile rintracciare l'origine della segnalazione. Elemento innovativo è l'assegnazione di un codice alfanumerico che permette al segnalante di verificare successivamente lo stato di avanzamento e, soprattutto, di dialogare e scambiare messaggi con il Responsabile prevenzione della corruzione e di trasmettere eventuali informazioni aggiuntive o allegare documenti.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione è guidata attraverso la compilazione di un questionario, ed è possibile allegare documentazione di supporto;
- vi è la possibilità di indicare le proprie generalità o inviare la segnalazione in forma anonima. Se anonima, la segnalazione è presa in carico solo se adeguatamente circostanziata o se le informazioni sono successivamente integrate dal segnalante;
- le risposte alla segnalazione ed eventuali richieste di chiarimenti sono inviate esclusivamente sulla piattaforma;
- la segnalazione viene inviata in automatico al Responsabile per la prevenzione della corruzione, l'unico ad accedere alla segnalazione, in sicurezza, mediante codici identificativi di accesso alla piattaforma. La segnalazione viene da lui presa in carico, valutata e gestita assicurando la tutela dell'anonimato (nel caso in cui sia nominativa) e mantenendo il dovere di riservatezza e confidenzialità come indicati dalla presente Policy;

¹ Il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l'Associazione Hermes in qualità di fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing è Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno;
- la tutela dell'anonimato è garantita come previsto dalla Legge.

La piattaforma è accessibile dal sito istituzionale di Umbria Salute e Servizi:
<https://www.umbriasalute.com/pagine/segnalazioni-illeciti>

o direttamente dalla piattaforma esterna:
<https://umbriasaluteserviziscarl.whistleblowing.it/>

6. Segnalazioni anonime

Umbria Salute e Servizi prenderà in considerazione anche le segnalazioni fatte in forma anonima (prive dell'identità del segnalante) purché presentino elementi adeguatamente circostanziati (luogo, soggetti coinvolti, fatti oggetto dell'illecito, momento in cui si è svolto il fatto, ecc.).

Tali segnalazioni non rientrano direttamente nel campo di applicazione della tutela prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 per assenza dei presupposti.

Infatti la tutela prevista da tale disposizione riguarda il dipendente pubblico o equiparato che si identifica.

7. Procedimento di gestione della segnalazione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione si impegna a garantire la presa in carico delle segnalazioni e a darne comunicazione, ove possibile al segnalante, entro sette giorni dall'acquisizione.

Egli è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi ed è tenuto ad informare tempestivamente l'Amministratore Unico.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione procede alla gestione della segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, in primo luogo procede, ad oscurare o a separare gli elementi identificativi del segnalante dal contenuto, effettua una prima valutazione sull'ammissibilità e ne inquadra la tipologia ossia segnalazione anonima o di whistleblower soggetto a tutela.

Viene effettuata l'istruttoria della segnalazione, eventualmente chiedendo al segnalante ulteriori elementi integrativi.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sulla base di una valutazione dei fatti e di analisi effettuate può decidere, sempre espungendo i riferimenti circa l'identità del segnalante:

- di archiviare la segnalazione,
- di segnalare ad altro servizio per approfondimenti o per le azioni di competenza (ad es. all'Ufficio procedimenti disciplinari)
- di segnalare l'illecito alle autorità competenti,

Tale fase di istruttoria dovrà completarsi entro sessanta giorni dalla segnalazione (prorogabile in caso di segnalazioni complesse o per gravi motivazioni). Tale termine è sospeso in caso di richiesta di dati, informazioni, audizioni o elaborazioni ad altri Servizi.

Al segnalante viene data informazione in merito agli esiti delle verifiche e/o della comunicazione alle competenti autorità esterne degli illeciti che rilevano sotto il profilo penale.

L'archiviazione potrà aversi per:

- mancanza dell'interesse all'integrità della Pubblica amministrazione;
- evidente e manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata alla comprensione dei fatti;

Nel caso in cui per la verifica della segnalazione si rendesse necessario il coinvolgimento di altre strutture aziendali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sempre eliminando i riferimenti circa l'identità del segnalante, valuta chi coinvolgere per l'adozione dei provvedimenti di competenza in relazione ai profili di illiceità riscontrati, o per il proseguo degli approfondimenti istruttori, che dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvo gravi e motivate ragioni.

I soggetti che per ragioni d'indagini vengono a conoscenza del contenuto della segnalazione o di altre informazioni sono tenuti agli stessi vincoli e alla tutela della riservatezza e del segreto d'ufficio (anche con riferimento al contenuto e ai soggetti che sono stati segnalati) con le stesse responsabilità previste dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 per il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Sono individuati in particolare come possibili soggetti coinvolti:

- il responsabile della gestione Risorse Umane, l'UPD, i referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione competenti, il Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, i collaboratori della struttura di Audit;
- se del caso, illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o ANAC.

Nel caso di invio della segnalazione da parte dell'Azienda ad Autorità giudiziarie, Corte dei Conti, ANAC, la trasmissione avverrà con l'indicazione che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto il cui ordinamento assicura la tutela rafforzata di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Al Whistleblower sarà comunicato a quale soggetto è stata trasmessa la segnalazione. Tale soggetto è considerato Responsabile del trattamento dei dati.

L'Azienda darà riscontro al segnalatore, sulla piattaforma, in merito all'esito delle verifiche o della trasmissione degli illeciti segnalati alle autorità competenti.

I dati relativi alle segnalazioni inviate sulla piattaforma di whistleblowing saranno conservati per un totale di 18 (diciotto) mesi, oltre i quali saranno automaticamente cancellati.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale all'ANAC di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

8. Tutela del segnalante

Umbria Salute e Servizi tramite la presente policy assicura il sistema di protezione del whistleblower come previsto dalla Legge e che si compone di tre tipi di tutela:

1) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione si impegna a garantire l'anonimato del soggetto che segnala, la segretezza e confidenzialità delle informazioni ricevute, e, si riserva, inoltre, il diritto di avviare gli opportuni provvedimenti contro chiunque ponga in essere azioni ritorsive o di minaccia nei confronti del segnalante.

Al fine di poter garantire la tutela la segnalazione va trasmessa nei modi indicati nella presente policy. La segnalazione sarà gestita nelle modalità indicate nel paragrafo 7.

Nel caso di coinvolgimento di altri soggetti, come indicato nel par. 7, questi sono tenuti agli stessi vincoli e alla tutela della riservatezza e del segreto d'ufficio con le stesse responsabilità indicate dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 per il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La normativa sulla tutela del whistleblowing (art. 54-bis, comma 3) stabilisce che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Infine, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4). A maggior ragione deve ritenersi che essa sia sottratta anche all'accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. n. 33/2013. Tale disposizione normativa garantisce il segnalante poiché non è permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del denunciante.

2) la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata

La tutela del dipendente è prevista dall'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 che dispone quanto segue:

“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza” (Art. 54-bis, comma 1)”.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive a fronte della segnalazione effettuata non va più denunciata al Dipartimento della funzione pubblica ma all'ANAC.

Affinché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis i presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato²
- la segnalazione sia effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”
- abbia ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro”
- inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati nell’art. 54-bis, co.1. Responsabile per la prevenzione della corruzione, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale, la segnalazione di cui all’art. 54-bis indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria.

Pertanto il dipendente o suo equiparato, che segnala, in buona fede, condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

La tutela è fornita da parte di tutti i soggetti indicati dall’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 ai quali il whistleblower può inviare la segnalazione: pubblica amministrazione interessata Umbria Salute e Servizi nel nostro caso, altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l’Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti.

Sul piano degli effetti, al di là del rinnovato quadro sanzionatorio (cfr. art. 54-bis, comma 6), la nuova **disciplina prevede che il segnalante sia “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” nonché la nullità di eventuali “atti discriminatori o ritorsivi” adottati per la medesima ragione nei suoi confronti.**

L’onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è posto in capo all’amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).

L’istituto in esame si caratterizza per le misure che, con diversa graduazione, mirano a proteggere la divulgazione dell’identità del segnalante, allo scopo precipuo di prevenire l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dello stesso (art. 54-bis, comma 3). In linea di principio, “l’identità del segnalante non può essere rivelata”.

3) l’esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.)

La legge 179/2017 ha integrato la normativa sul segreto prevedendo una clausola di esonero da responsabilità per giusta causa nel caso di rivelazione di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, o violazione del dovere di fedeltà.

9. Limiti della tutela

Le tutele previste dalla legge “non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o

² per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche [omissis], il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica nonché ai consulenti, i collaboratori, es. stagisti, tirocinanti, ecc).

comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave” (art. 54-bis, comma 9).

10. Responsabilità del whistleblower

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità del whistleblower, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, nell'ipotesi di segnalazioni palesemente opportunistiche e/o effettuate con dolo allo scopo di danneggiare il denunciato o altri oggetti, e in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.